

Le Agenzie di viaggio e turismo sono tenute:

- alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio;
- alla comunicazione delle variazioni di cui all'art. 59;
- ad esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa;
- alla stipula, prima della presentazione della SCIA, di congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore;
- all'invio entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio, della documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo;
- alla nomina di un direttore tecnico a cui affidare la responsabilità tecnica dell'ADV.
- Al rispetto delle previsioni del Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.